

Il Proponente

Il Responsabile

PREMESSO:

- Che l'art. 39, comma 1, della legge n. 449/97 stabilisce che gli organi di vertice delle pubbliche amministrazioni, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- Che l'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché gli artt. 89 e 91 del D.Lgs. n. 267/2000 impongono l'obbligo, da parte della Giunta Comunale, di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, la necessità di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, quale atto di programmazione dinamica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- Che l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 16 della legge n. 183/2011, ha stabilito che le pubbliche amministrazioni devono procedere ad accertare annualmente situazioni di soprannumero o eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, in mancanza della quale le stesse pubbliche amministrazioni non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;
- Che la Giunta Municipale, con delibera n. 127 adottata nella seduta del 15.07.2015, esecutiva, e s.m.i ha preso atto della sussistenza nell'Ente di una situazione di eccedenza di personale di cui all'art.33 del D.Lgs. n.165/2001 per ragioni specificamente finanziarie connesse alla grave situazione di squilibrio finanziario del Comune;
- Che conseguentemente, con la delibera di cui sopra, la Giunta Municipale ha dichiarato in esubero n. 11 dipendenti applicando l'art.2 comma 11, lettera a) del D.L. 06.07.2012, n.95, convertito con modificazione dalla legge 07.08.2012, n.135 e s.m.i. sulla base dei requisiti certificati dall'INPS di Catania attraverso l'istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro senza preavviso e senza necessità di motivazione (ex articolo 72, comma 11, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);
- Che i Capi settore hanno certificato che a seguito della forte diminuzione di personale per pensionamenti ed altre cause, la dotazione di personale è insufficiente rispetto alle competenze dei settori e tenuto conto che l'Ente non ha esternalizzato servizi o altre forme di gestione non si rilevano situazioni di eccedenza di personale in relazione alle esigenze funzionali.
- Che per quanto riguarda le assunzioni obbligatorie, sulla base della situazione del personale, questa Amministrazione non è tenuta ad assumere lavoratori disabili o appartenenti alle categorie protette secondo gli obblighi stabiliti dagli artt. 3 e 18 della legge n.68/1999 in quanto le quote d'obbligo sono interamente coperte ;

VISTI IN MATERIA DI TETTO DI SPESA PER IL PERSONALE:

- L'art.1, commi 557 della legge n.296/2006 e s.m.i (Finanziaria 2007):
 "I comuni soggetti al patto di stabilità interno sono tenuti a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza locale, mediante la riduzione delle spese di personale, in termini costanti e progressivi, di anno in anno con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte in termini di principio ai seguenti ambiti di intervento:
 - riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione di cessati e contenimento delle spese per lavoro flessibile;
 - razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico – amministrative, anche attraverso accorpamento di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali;

- contenimento delle dinamiche della contrattazione integrativa secondo anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;
- L’art. 1, comma 557bis che definisce la spesa del personale ai fini dell’applicazione del comma 557 della legge n.296/2006;
- L’art. 1, comma 557quater il quale stabilisce che: “a decorrere dall’anno 2014, ai fini dell’applicazione del comma 557, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, gli enti assicurano il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”;
- Con specifico riferimento alle cessazioni cumulate cui si riferisce il comma 5 dell’art. 3 del d.l. n. 90/14, convertito dalla legge 114/2014 e da ultimo modificato dall’art. 4 d.l. 78/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 125/2015, la Corte dei Conti - Sezione Autonomie - con deliberazione n. 28 /SEZAUT/2015/QMIG del 14 settembre 2015 ha precisato: *“Il riferimento “al triennio precedente” inserito nell’art. 4, comma 3, del d.l. n. 78/2015, che ha integrato l’art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all’anno in cui si intende effettuare le assunzioni. Con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d’anno, il budget assunzionale di cui all’art. 3, comma 5-quater, del d.l. n. 90/2014 va calcolato imputando la spesa “a regime” per l’intera annualità.”*

VISTO IN MATERIA DI BLOCCO PARZIALE O TOTALE DELLE ASSUNZIONI:

- L’art. 3 del D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito dalla legge 11.08.2014, n. 114, il quale, abrogando il comma 7 dell’art. 76 del D.L. n. 112/2008, ha previsto:
 - che negli anni 2014 e 2015 gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 60% delle spese relative al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. La percentuale è incrementata all’80% per gli anni 2016 e 2017 e al 100% a decorrere dall’anno 2018;
 - che negli enti la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25%, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato a decorrere dall’1.1.2014 nel limite dell’80% della spesa del personale cessato l’anno precedente e nel limite del 100% a decorrere dall’anno 2015;
 - che il limite di cui all’art. 3 del D.L. n. 90/2014 non si applica alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d’obbligo;
 - che gli enti sono tenuti a verificare l’esaurimento delle graduatorie prima di avviare nuove procedure concorsuali;
- Che, inoltre, non possono procedere ad assunzioni gli enti che non hanno effettuato la rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente (art.6, comma 6, del D.Lgs n.165/2001 e s.m.i.) e gli enti che non hanno effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale (art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dalla legge n.183/2011);
- Che la dichiarazione di eccedenza di personale per ragioni finanziarie di cui alla delibera di Giunta Municipale n. 127 del 15.07.2015 ha prodotto effetti riduttivi dell’organico dell’ente in quanto le posizioni eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione organica;
- Che le medesime cessazioni dal servizio, limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall’art. 24 del D.L. 201/2011 (pensionamento secondo le regole ordinarie), non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l’ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over;

VISTI IN MATERIA DI LIMITI ALL’UTILIZZO DELLA CAPACITA’ ASSUNZIONALE 2015 E 2016:

- La legge 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) che, in relazione al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane, con l’art. 1, commi 424 e 425 prevede che per gli anni 2015 e 2016, regioni ed enti locali destinano le risorse derivanti dalle cessazioni intervenute nel

2014 e nel 2015 esclusivamente alle assunzioni dei vincitori di concorsi conclusi nell'anno 2014 e/o a personale in disponibilità proveniente dalle province e che le assunzioni effettuate in violazione di tali norme sono nulle;

- La Circolare congiunta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, n. 1 del 29.01.2015, la quale prevede la istituzione di una piattaforma pubblica presso il Dipartimento della Funzione Pubblica per rendere trasparente l'incontro della domanda e dell'offerta di mobilità e, nel disciplinare i commi 424 e 425, riporta: "Non è consentito bandire nuovi concorsi a valere sui budget 2015 e 2016, né procedure di mobilità. Le procedure di mobilità volontaria avviate prima del 1° gennaio 2015 possono essere concluse. Fintanto che non sarà implementata la piattaforma di incontro di domanda e offerta di mobilità presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, è consentito alle amministrazioni pubbliche indire bandi di procedure di mobilità volontaria riservate esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta;
- Che, pertanto, i risparmi di spesa derivanti dalle cessazioni di personale a tempo indeterminato per gli anni 2014 e 2015 non sono utilizzabili né per nuove assunzioni né per le stabilizzazioni e quindi, in uno ai risparmi per le cessazioni del personale dichiarato eccedentario per ragioni finanziarie nell'anno 2015 e 2016, non possono essere considerate ai fini del calcolo delle risorse assunzionali degli anni di riferimento;
- Che la Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – con le deliberazioni n. 198/2015/PAR e n.204/2015/PAR), ha stabilito che: *"gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato non vincolate dalla disposizione del comma 424 utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica; mentre, con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016 (riferito alle cessazioni di personale intervenute nel 2014 e nel 2015), la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dall'articolo 1, comma 424 della legge 190/2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale"*.

RILEVATO:

- Che l'art.11, comma 4bis, del D.L. n.90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del comma 28 dell'art. 9 del D.L. n. 78/2010) ha previsto che le limitazioni dettate dai primi sei periodi del comma 28 dell'art. 9 (insuperabilità del limite del 50% della spesa del 2009 per assunzioni a termine) in materia di assunzioni per lavoro flessibile, non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009;
- Che l'art. 1, comma 426, della più volte citata legge n.190/2014 ha disposto: "In relazione alle previsioni di cui ai commi da 421 a 425 il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'articolo 4, commi 6, 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le finalità volte al superamento del precariato, e' prorogato al 31 dicembre 2018 (stabilizzazioni), con possibilità' di utilizzo, nei limiti previsti dal predetto articolo 4, per gli anni 2017 e 2018, delle risorse per le assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle procedure speciali. Fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le regioni possono procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato interessati alle procedure di cui al presente periodo, fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e s.m.i., in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;
- Che il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi con annessa dotazione organica è in fase di predisposizione e di approvazione sulla base dei criteri generali approvati dal Consiglio comunale con deliberazione n. 9 del 21.03.2000 successivamente adeguati ai principi contenuti nel D.Lgs. n. 150/2009 con delibera consiliare n. 18 del 28.06.2011;

- Che la dotazione organica del Comune è quella provvisoriamente individuata alla data del 31.12.2002, ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell'art. 34 della legge N. 289 del 27.12.2002 (Finanziaria 2002) giusta delibera di Giunta Municipale n. 105 del 23.05.2003, successivamente rideterminata con la delibera di Giunta Municipale n. 127 del 15.07.2015 (dichiarazione di eccedenza di personale per ragioni finanziarie) espungendo le posizioni dichiarate eccedentarie come segue:

Categoria di accesso	Profilo contrattuale	Numero posti ante esubero	Numero posti dopo esubero
D3	Funzionario	8	8
D1	Istruttore direttivo	15	11
C1	Istruttore	38	35
B3	Collaboratore	6	6
B1	Esecutore	31	29
A1	Operatore	24	22
	TOTALI A tempo indeterminato	122	111
C1	Istruttore	5	5
B1	Esecutore	3	3
A1	Operatore	1	1
	TOTALI a tempo determinato	9	9
	TOTALI DOTAZIONE per categorie	131	120

- Che in atto, rispetto alla dotazione organica come sopra rideterminata, risultano vacanti complessivamente n. 34 posti distinti per categorie come segue: n. 6 posti categoria di accesso "D3" e profilo professionale di categoria "Funzionario"; n. 4 posti categoria di accesso "D1" e profilo professionale di categoria "Istruttore direttivo"; n. 7 posti categoria "C" e profilo professionale di categoria "Istruttore"; n. 1 posto categoria di accesso "B3" e profilo professionale di categoria "Collaboratore"; n. 7 posti categoria di accesso "B1" e profilo professionale di categoria "Esecutore"; n. 9 posti categoria "A" e profilo professionale di categoria "Operatore";
- Che gli artt. 6, comma 4bis, 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 come modificati dal D.Lgs. n. 150/2009, nonché l'art. 52, comma 1bis, stabiliscono: "... Le progressioni tra le aree avvengono tramite concorso pubblico, fermo restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50% di quelli messi a concorso ...";
- Che il D.L. n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, come recepito in Sicilia con la L.R. n. 5/2014, ed in particolare, l'art. 4, commi 6 e 8, nel favorire i processi di stabilizzazione del personale precario, prevede forme di reclutamento speciali e transitorie finalizzate a valorizzare la professionalità acquisita da coloro che hanno maturato un'anzianità lavorativa a tempo determinato nel settore pubblico;
- Che la spesa sostenuta nell'anno 2009 per il personale a tempo determinato è pari complessivamente a €. 1.137.792,88 – limite da non superare per la proroga dei contratti a tempo determinato del personale contrattista;

CONSIDERATO:

- Che per gli anni 2015 e 2016, con riferimento ai vincoli di cui al citato comma 424 dell'art. 1 della legge n.190/2014, non possono essere programmate assunzioni di personale a tempo indeterminato le quali possono essere programmate solo a decorrere dall'anno 2017;
- Che per gli anni 2015 e 2016 possono essere programmate assunzioni a tempo indeterminato elusivamente a valere sulla capacità assunzionale non utilizzata dell'anno 2014 (cessazioni triennio 2011/2013) come stabilito dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – con deliberazioni n. 198/2015/PAR e n.204/2015/PAR;

- Che è volontà dell'Amministrazione comunale proseguire il percorso di stabilizzazione a tempo indeterminato del personale contrattista in servizio presso questo ente, avvalendosi della facoltà di ricorrere alle procedure di reclutamento speciale previste dall'art. 30 della legge Regionale n.5/2014 con la quale è stato recepito in Sicilia il D.L. n.101/2013, percorso già avviato con la programmazione dei fabbisogno di personale per il triennio 2014/2016;
- Che la prosecuzione dell'attuazione del predetto percorso di stabilizzazione consentirà, a termini di cui al già citato art. 1, comma 426, della legge n.190/2014 di potere prorogare i contratti del personale contrattista fino al 31 dicembre 2018;
- Che allo stato risulta di fondamentale importanza l'acquisizione della figura infungibile del Responsabile del Servizio finanziario, anche attraverso rapporti in convenzione/mobilità e/o assunzione part-time;

VISTI I PROSPETTI CONTABILI ALLEGATI DAI QUALI SI RILEVA LA SEGUENTE CAPACITA' ASSUNZIONALE:

- triennio 2011 – 2012 e 2013 la capacità assunzionale non utilizzata dell'anno 2014 (cessazioni 2011/2013) utilizzabile con la presente programmazione dei fabbisogni 2015/2017 (Corte Conti – Sezione delle Autonomie – deliberazioni n. 198/2015/PAR e n.204/2015/PAR) ammonta a €.65. 597,57;
- 60% spesa cessazioni 2014 = margine assunzionale 2015 €. 15.702,00 – NON UTILIZZABILE
- 80% spesa cessazioni 2015 = margine assunzionale 2016 €. 120.444,82 – NON UTILIZZAZILE
- 80% spesa cessazioni 2016 = margine assunzionale 2017 €. 80.103,03;
- Che, pertanto, la capacità assunzionale dell'anno 2014 utilizzabile con la presente programmazione ammonta a complessivi €. 65.597,57;
- La capacità assunzionale anni 2015 e 2016 non utilizzabile ex art. 1, commi 424 e 425 della legge n. 190/2014 in quanto destinati alle procedure di mobilità volontaria del personale delle ex province ammonta a complessivi €. 136.146,82;
- La capacità assunzionale anno 2017 utilizzabile con la presente programmazione ammonta a complessivi €. 80.103,03.

DATO ATTO CHE:

- E' stato rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2014;
- Il rapporto tra la spesa del personale e il totale delle spese correnti per l'anno 2014 è pari al 46,48%;
- La spesa media del personale riferita al triennio 2012-2014 (comma 557quater dell'art. 1 della legge n. 296/2006) è pari a €.4.504.173,28;
- La spesa presuntiva del personale per l'anno 2015 ammonta a €.4.250.426,28;
- Il Comune di Randazzo non è in dissesto né in condizioni di squilibrio economico, come risulta dall'ultimo rendiconto approvato, ossia quello relativo all'esercizio finanziario 2014, giusta deliberazione Consiliare n. 28 del 24.09.2015;
- La programmazione triennale del fabbisogno del personale non comporta impegno diretto di spesa avendo natura e contenuto esclusivamente programmatica;
- Alla copertura dei posti vacanti di cui alla detta programmazione si provvederà se ed in quanto permanga il requisito di Ente non strutturalmente deficitario e lo consentano le disposizioni di legge nel tempo vigenti in materia di assunzione di personale;
- La programmazione triennale del fabbisogno del personale, approvata con il presente atto, potrà essere rivista in qualsiasi momento qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione, nonché cambiamenti della struttura organizzativa dell'Ente, dando, altresì, atto che l'attuazione del suddetto programma occupazionale avverrà nel rispetto dei vincoli di legge e della futura normativa in materia, al momento non previste e non programmabili;
- Che, pertanto, tenuto conto della necessità di acquisire, anche se in convenzione con altri comuni, la figura professionale infungibile del Responsabile del Servizio finanziario e attuare il

percorso finalizzato alla stabilizzazione del personale contrattista in relazione alla capacità assunzionale come prima determinata e tenuto conto dei vincoli di legge, può programmarsì il fabbisogno triennale di personale che con il presente provvedimento si approva;

- Visto lo Statuto comunale;
- Visto l'Ordinamento Amministrativo vigente in Sicilia

SI PROPONE DI DELIBERARE

1. Di dare atto che, come attestato dai Capisettore, il Comune di Randazzo non ha personale in soprannumero rispetto alla dotazione organica, né in eccedenza rispetto alle esigenze funzionali.
2. Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono ripetute e trascritte nel presente dispositivo per costituirne parte integrante e sostanziale, la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2015-2017 come segue:

Anno 2015

CAPACITA' ASSUNZIONALE NON UTILIZZATA DEL 2014 (cessazioni 2011/2013)

- Copertura di N. 1 posto di "Responsabile del settore finanziario", categoria "D1", da reclutare mediante: mobilità/concorso pubblico a tempo parziale fino al 50% o convenzione con altri enti al 40% - Costo presuntivo €. 22.710,36;
- Copertura di n. 1 posto categoria giuridica: "B1" e profilo professionale: "Esecutore". Tipo contratto: a tempo indeterminato e part time a 24 ore settimanali". Modalità di reclutamento: "processo di stabilizzazione ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 5/2014" – Costo presuntivo annuo: 17.880,00;

CAPACITA' ASSUNZIONALE 2015 (cessazioni 2014)

- Nessuna assunzione – €. 15.702,00 capacità assunzionale destinata alla mobilità del personale in disponibilità delle ex province.

Anno 2016

RESIDUO CAPACITA' ASSUNZIONALE DEL 2014 (cessazioni 2011/2013)

- Copertura di N. 1 posto di "Responsabile del settore finanziario", categoria "D1", da reclutare mediante: mobilità/concorso pubblico a tempo parziale fino al 50% o convenzione con altri enti al 40% - Costo presuntivo €. 22.710,36;

CAPACITA' ASSUNZIONALE 2016 (cessazioni 2015)

- Nessuna assunzione – €. 120.444,82 capacità assunzionale destinata alla mobilità del personale in disponibilità delle ex province.

Anno 2017:

RESIDUO CAPACITA' ASSUNZIONALE DEL 2014 (cessazioni 2011/2013) + CAPACITA' ASSUNZIONALE 2017 (cessazioni 2016)

- Copertura di N. 1 posto di "Responsabile del settore finanziario", categoria "D1", da reclutare mediante: mobilità/concorso pubblico a tempo parziale fino al 50% o convenzione con altri enti al 40% - Costo presuntivo €. 22.710,36;
- copertura di n. 2 posti categoria giuridica: "B1" e profilo professionale: "Esecutore". Tipo contratto: a tempo indeterminato e part time a 24 ore settimanali". Modalità di reclutamento: "processo di stabilizzazione ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 5/2014" – Costo presuntivo annuo: 35.760,00;
- copertura di n. 1 posti categoria giuridica: "A1" e profilo professionale: "operatore". Tipo contratto a tempo indeterminato e part time a 24 ore settimanali". Modalità di reclutamento: "processo di stabilizzazione ai sensi dell'art. 30 della L.R. n.5/2014" – Costo presuntivo annuo: 16.937,00.

3. Di dare atto che nel triennio 2015/2017 i contratti a tempo determinato e part-time del personale contrattista possono essere prorogati, subordinando la proroga annuale alla erogazione delle somme a carico della Regione Siciliana, e che la spesa annuale rientra nel limite del 100% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

4. Di dare atto che la presente programmazione rispetta i limiti di natura finanziaria e le prescrizioni di cui alle vigenti norme in materia di assunzioni e di riduzione della spesa per il personale.
5. Di dare atto che il programma triennale del fabbisogno di personale non comporta impegno diretto di spesa avendo natura meramente programmatoria.
6. Di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione del fabbisogno approvato con il presente atto qualora si verificassero variazioni di normative ed emanazioni di circolari in merito nonché in presenza di esigenze tali da determinare cambiamenti della struttura organizzativa dell'Ente, dando, altresì, atto che l'attuazione del suddetto programma occupazionale avverrà nel rispetto dei vincoli di legge e della futura normativa in materia, al momento non previste e non programmabili;
7. Di dare mandato al Responsabile del 1° settore di porre in essere gli atti consequenziali.
8. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla RSU e alle OO.SS.
9. Di trasmettere, infine, copia della presente deliberazione al REVISORE UNICO DEI CONTI dei Revisori dei Conti per l'acquisizione del prescritto parere di legge.

**Pareri espressi ai sensi dell'Art. 53 L. 142/90, recepito dalla L. R. 48/91
e modificata dall'Art. 12 della Legge N. 30/2000.**

Il responsabile del Servizio Interessato —
per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: **FAVOREVOLE.**

Randazzo, li


IL RESPONSABILE



Il responsabile di Ragioneria — per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: **FAVOREVOLE.**

Randazzo, li

IL DIRIGENTE L'UFFICIO DI RAGIONERIA



Il responsabile del Servizio Finanziario **ATTESTA** che la complessiva spesa di Euro trova la
relativa copertura finanziaria sui fondi del/i sottoelencato/i, così come da prospetto che segue:

CAP.	RES. COMP.	DESCRIZIONE	IMPORTO	PRENOTAZ. IMPEGNO	IMPEGNO

IL DIRIGENTE L'UFFICIO DI RAGIONERIA

Randazzo, li



LA GIUNTA

Vista la superiore proposta relativa all'oggetto
Preso atto dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della proposta;
Condivisi i motivi che determinano l'emanazione dell'atto e i fini che si intendono perseguire;
Considerata la proposta che precede meritevole di approvazione in quanto diretta a soddisfare gli
interessi di questo Ente;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepito dalla L.R. n. 48/91;
Visto il vigente Ordinamento EE.LL.;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

di approvare e fare propria la proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni
effetto di legge nel presente dispositivo sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto
che per la motivazione e per la parte dispositiva.

Stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione unanime, dichiara immediatamente esecutiva
la presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'ASSESSORE ANZIANO
Ins. Patrizia GARASTO

IL SINDACO
Prof. Michele MANGIONE



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giuseppe BARTORILLA

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal **05 GEN. 2016** al **20 GEN. 2016**

Randazzo, li

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal **05 GEN. 2016** **20 GEN. 2016** e che contro di essa non sono stati presentati opposizioni o reclami.

Randazzo, li

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **31 DIC. 2015**:

- Ai sensi dell'art. 12, comma 1° della L. R. 44/91
- Ai sensi dell'art. 12, comma 2° della L. R. 44/91 (immediatamente esecutiva)

Randazzo, li **31 DIC. 2015**

Dott. Giuseppe BARTORILLA
IL SEGRETARIO GENERALE